



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 624 del 21/12/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 66 del 21/12/2020

**OGGETTO:
DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI O ARTIFICI ESPLODENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
DAL 24/12/2020 AL 06/01/2020**

IL SINDACO

Premesso che

- durante le festività di fine anno il Comune di Cervia, località balneare con notevole richiamo turistico, è per consuetudine teatro di scoppi di petardi, mortaretti e artifici simili, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di Capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte, ma anche, seppure in modo più sporadico, nei giorni immediatamente precedenti o successivi;
- tale pratica può essere motivo di notevole afflusso ed assembramento di persone che l'emergenza sanitaria in atto e la normativa vigente emanata per contenerla, impongono di evitare in ogni occasione;
- la predetta pratica, inoltre, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano,
- il rumore dei boti, inoltre, può provocare, ad esempio nei cani, ansia, attacchi di panico, palpitazioni e incremento di fughe, a cui si può aggiungere una maggior probabilità di crisi epilettiche e convulsioni, oltre che maggior probabilità di incidenti domestici e non, esponendoli al rischio di smarrimento;
- oltre che agli effetti sopra descritti, non si può certamente trascurare l'effetto che la fuga incontrollata degli animali domestici e selvatici può avere sulla pubblica incolumità (oltre che sui conseguenti costi sanitari e sociali) esponendoli al rischio di investimento con ulteriori gravi pericoli per la sicurezza della circolazione stradale
- tale forza di fuoco può essere aggravata dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, possono essere utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;
- l'assistenza ai feriti da mortaretti, petardi e ordigni pirotecnici può comportare disagi al regolare funzionamento delle strutture sanitarie del territorio già gravate dagli oneri di

gestione dell'emergenza sanitaria in corso e, conseguentemente, alle persone che per altre cause vi accedono;

Rilevato che l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi determina un oggettivo pericolo, con una serie di conseguenze negative per la quiete pubblica, per la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali, in quanto in grado di provocare danni fisici;

Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori fortemente molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).

Ravvisata inoltre la necessità di evitare flussi incontrollati e assembramenti di persone vietati nell'attuale stato di emergenza sanitaria al fine di evitare la diffusione del virus Covid19;

Ritenuto pertanto necessario individuare misure volte ad impedire episodi pericolosi per l'incolumità pubblica e a tutelare la salvaguardia della quiete pubblica e la protezione di persone e animali, con l'intento di contenere il più possibile gli incidenti provocati da uno scorretto utilizzo dei giochi pirici nel periodo delle festività di fine anno;

Considerato che l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare serie conseguenze negative anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con ulteriori gravi pericoli per la sicurezza della circolazione stradale;

Considerato che l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono creare disturbo al patrimonio faunistico che popola il territorio comunale che ospita zone ed aree naturali oggetto di tutela e protezione;

Visto l'art. 54 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23/05/2008 n. 92 e convertito con la legge 24/07/2008 n. 125, che riconosce al Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

Visti gli artt. 659 e 703 del Codice Penale, in materia, rispettivamente di disturbo della quiete e del riposo delle persone e di accensioni pericolose;

Visto l'articolo 3 del D.P.R. gli artt. 659 e 703 del Codice Penale, in materia, rispettivamente di disturbo della quiete e del riposo delle persone e di accensioni pericolose;

Visto l'art. 3 del D.P.R. del 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza in materia di protezione degli animali, la legge 20 luglio 2004, n.189 "in materia di tutela degli animali nonché la L.R. n. 5 del 17/02/2005 contenente "norme a tutela del benessere animale";

Visto il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici,

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero dei destinatari indeterminato, se non coincidente con quello preventivabile delle persone che verranno a trovarsi a Cervia nei giorni nei quali si prevedono i divieti contenuti nella presente ordinanza, rende impossibile la comunicazione personale del presente provvedimento e, considerato, pertanto, che l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità di fatto ritenute idonee;

ORDINA

nei giorni dalle ore 0:00 del 24 dicembre 2020 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2021, su tutto il territorio comunale, il divieto di usare in luogo pubblico o aperto al pubblico petardi, botti, razzi, castagnole e simili artifici esplodenti e fortemente rumorosi; il divieto è esteso anche ai luoghi privati siti all'interno dei centri abitati e nelle adiacenze delle carreggiate stradali, marciapiedi ed aree verdi e viali alberati;

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca reato, **l'inosservanza degli obblighi e divieti** di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003 n. 116, l'applicazione della **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.**

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto. La Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

La presente ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, alla Questura di Ravenna e al Comando di Polizia Municipale di Cervia, nonché alle Forze dell'Ordine;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Bologna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

IL SINDACO

(doc.to firmato digitalmente)